



## **29.03.2006 CORTE di CASSAZIONE - (il medico di medicina generale ha diritto sia al compenso aggiuntivo che alla indennità integrativa speciale)**

§ - **Attesa l'eterogeneità della funzione del compenso aggiuntivo rispetto alla soppressa voce del carovita, la tesi che il rinvio ai criteri per la determinazione del compenso previsti dal D.P.R. del 1990, art. 41, punto f) comprenda anche il rinvio alla lettera d), che regolava diversa materia, è contraria alla formulazione letterale della norma regolamentare ed illogica, in quanto per la sola collocazione nel medesimo articolo, estende ad altra indennità la regola, che riguardava la sola voce del compenso "quote di carovita", della incompatibilità di essa con altre voci retributive collegate al costo della vita. (www.dirittosanitario.net)**

Sentenza del 28-02-2006 n. 4412  
omissis

### **Svolgimento del processo**

Con sentenza del 9.10.2002 la Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, accoglieva l'appello proposto dalla AUSL TA n. (OMISSIS) nei confronti degli eredi di M.G., avverso sentenza del Tribunale della medesima città, stabilendo che dalla voce compenso aggiuntivo, del complessivo trattamento economico di medico convenzionato, dovuto agli appellati, dovesse detrarsi quanto percepito dal M. per indennità integrativa speciale sulla pensione per il periodo gennaio 1995 - febbraio 1998.

Osservava in motivazione che il D.P.R. n. 484 del 1996 nel regolare il compenso aggiuntivo aveva richiamato il precedente decreto n. 314 del 1990 che alla lettera f) prevedeva, per i titolari di pensione, che dalle quote di carovita dovesse detrarsi l'indennità integrativa speciale corrisposta sulla pensione. Osservava che il D.P.R. n. 484 del 1996, art. 45, aveva mantenuto i criteri del precedente decreto per l'adeguamento del compenso al variare del costo della vita e che il richiamo ai criteri del precedente era integrale, sicchè doveva continuare ad operarsi la detrazione della i.i.s.. Questa indennità negli anni oggetto della domanda era stata corrisposta ai ricorrenti come risultava da documentazione esibita in appello. Osservava infine che non aveva rilevanza il conglobamento della i.i.s. nella pensione.

Propongono ricorso per Cassazione affidato a sei motivi gli eredi M., l'AUSL non si è costituita.

### **Motivi della decisione**

Con i sei motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente perchè connessi, i ricorrenti

lamentano che sia stato disapplicato il D.P.R. n. 494 del 1996, art. 45, che non prevede la detrazione di quote di carovita dall'importo del compenso aggiuntivo professionale, che si sia esteso il rinvio all'art. 41 del D.P.R., contenuto nell'art. 45 sopra indicato, anche a parte del medesimo articolo non concernente la materia del compenso aggiuntivo professionale, con violazione della L. n. 724 del 1994, art. 15, che ha conglobato l'indennità integrativa speciale dei pensionati INPDAP, che, in violazione all'art. 12 c.p.c., sia stato riconosciuto il compenso aggiuntivo solo sino al febbraio 1998 e non all'aprile, data del decesso in servizio del dante causa; che non sia stata ammessa la prova sul fatto che la AUSL abbia corrisposto il compenso in questione agli altri medici.

Le censure sono fondate per quanto di ragione.

La natura di normativa di diritto obiettivo di rango regolamentare, direttamente interpretabile dalla Corte di Cassazione - Cass. n. 9034 del 2004 - degli accordi collettivi dei medici convenzionati approvati con D.P.R., esclude che ad essi possano applicarsi le norme sull'ermeneutica contrattuale e la rilevanza dei comportamenti dei soggetti obbligati; consegue che sono irrilevanti i comportamenti delle parti e l'avvenuto pagamento del compenso, devono ritenersi pertanto infondati il secondo motivo, che sollecita l'interpretazione della volontà contrattuale e l'ultimo che lamenta la mancata ammissione della prova, perchè quel che rileva è se per la norma regolamentare del 1996, il compenso aggiuntivo debba essere depurato della indennità integrativa speciale (i.i.s.).

Va premesso che il compenso aggiuntivo professionale è compenso non collegato al costo della vita, ma alla misura della professionalità acquisita del medico con l'esercizio della professione e si incrementa con l'anzianità di laurea.

Se si confronta quindi il D.P.R. del 1990, art. 41, con il D.P.R. del 1996, art. 45, si osserva che tra le voci del trattamento economico del 1996 non sono più comprese le quote di carovita. La soppressione della voce è conseguenza della generale manovra di risanamento economico avviata nel 1992 con il congelamento e quindi la soppressione, con conglobamento della voce, delle indennità collegate al variare del costo della vita e nella quale si inserisce la L. n. 724 del 1994, art. 15, che ha previsto il conglobamento nelle pensioni della i.i.s..

Attesa l'eterogeneità della funzione del compenso aggiuntivo rispetto alla soppressa voce del carovita, la tesi che il rinvio ai criteri per la determinazione del compenso previsti dal D.P.R. del 1990, art. 41, punto f) comprenda anche il rinvio alla lettera d), che regolava diversa materia, è contraria alla formulazione letterale della norma regolamentare ed illogica, in quanto per la sola collocazione nel medesimo articolo, estende ad altra indennità la regola, che riguardava la sola voce del compenso "quote di carovita", della incompatibilità di essa con altre voci retributive collegate al costo della vita.

Il rilievo che, da documenti esibiti in appello, risultasse che il M. percepisse la voce della indennità integrativa nel periodo in questione oblitera che detta voce con i D.L. n. 333 del 1992 e D.L. n. 384 del 1992 era stata congelata ed il congelamento di essa era proseguito con le leggi finanziarie degli anni successivi sino, per quanto ci occupa, al conglobamento previsto dalla L. n. 724 del 1994, art. 15. Il fatto che per ritardi contabili la voce fosse corrisposta a parte è irrilevante in quanto essendo "congelata", cioè di importo fisso, non adempiva più alla sua funzione di adeguamento della pensione al costo della vita.

E' infine fondato il ricorso avverso la parte della sentenza che limita la pronuncia alla data di febbraio 1998 e non a quella del decesso avvenuto, quando il dante causa era ancora in servizio, il 15.4.1998. Il ricorso va pertanto accolto per quanto di ragione e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con l'accoglimento della domanda degli eredi di M.G..

Può essere confermata la statuizione sulle spese di primo e secondo grado, mentre quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

### **P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e, decidendo

nel merito, dichiara il diritto del dante causa degli attori a percepire in misura intera il compenso aggiuntivo di cui al D.P.R. n. 484 del 1996, art. 45, lettera c), e condanna la AUSL n. (OMISSIS) di Taranto al pagamento di detto emolumento dal gennaio 1995 al 14.4.1998, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria in favore degli eredi pro quota. Conferma la statuizione delle spese delle sentenze di merito e condanna la AUSL al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 22,00 oltre Euro 2.000,00 per onorario di avvocato, spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2005.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2006